



**IMPEGNI FORMALMENTE ASSUNTI FRA REGIONE DEL VENETO  
E I COMUNI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI REGIONALI  
DI CUI AL BANDO INDETTO CON D.G.R.V. 28 LUGLIO 2014, N. 1364**

**GRADUATORIA A**

**PREMESSE**

In forza dell'art. 11 della L. R. n. 27/2003 che consente la destinazione di risorse economiche regionali per concorrere alle spese dei Comuni, necessarie per approntare gli strumenti di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di interesse regionale, la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il Bando per contributi di cui all'Allegato A alla D.G.R.V. n. 1364/2014 (di seguito, nel presente testo, "Bando") nel quale è stato espressamente previsto che:

- tali contributi si inseriscono " ... nell'ambito delle procedure prescritte dalla disciplina normativa in materia di lavori pubblici che prevede l'obbligatorietà delle fasi di "programmazione" e di "progettazione" - articolata su più livelli - dell'opera pubblica..."
- in ragione dell'obiettivo dichiarato della Regione di "...sviluppare iniziative che si pongano come necessario presupposto per la realizzazione effettiva degli interventi attuativi delle scelte programmatiche di risparmio energetico da operare nei PAES".

Con il presente atto si intendono ricapitolare, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 12 della L. 241/1990 e ss. mm. ii., le modalità di concessione dei contributi regionali già fissate a mezzo del Bando e dei relativi allegati: fermo restando che i beneficiari finali del contributo regionale, in quanto Pubbliche Amministrazioni, restano gli unici responsabili:

- della veridicità e conformità alle Leggi del contenuto intrinseco di quanto dichiarato in sede di partecipazione al bando;
- delle scelte discrezionali e delle procedure amministrative che essi adotteranno in esecuzione degli impegni sottoscritti in sede di partecipazione al bando;
- e comunque di ogni atto/dichiarazione/procedura/provvedimento di propria competenza, posto in essere in relazione al Bando di che trattasi.

Premesso quanto sopra, con il presente allegato si dà formalmente atto che:

1. ai sensi dell'art. 2, c. 1 del Bando i contributi concessi non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici attribuiti per le medesime iniziative: pertanto con la propria istanza di partecipazione al Bando, i beneficiari si sono obbligati a non fruire di ulteriori finanziamenti pubblici per le attività oggetto di finanziamento a mezzo del Bando;
2. il beneficiario si è impegnato a redigere il PAES, previsto dalla Commissione UE come atto obbligatorio in seguito all'Adesione al Patto dei Sindaci, in una delle opzioni previste dalla Commissione UE, secondo le modalità di cui all'art. 3 del Bando e ad approvarlo mediante Deliberazione di Consiglio Comunale entro e non oltre 12 mesi dalla data di esecutività della Deliberazione di Giunta Regionale cui il presente atto costituisce allegato;



fc7ac8b4



3. il beneficiario ha l'obbligo di segnalare alla Sezione Lavori Pubblici, documentare e motivare eventuale modifica delle modalità di redazione del PAES, inoltrata anche alla Commissione UE, di cui all'art. 3 del Bando;
4. nel caso di predisposizione di PAES in forma associata, l'Ente rappresentativo dell'associazione ha assunto il ruolo di "beneficiario diretto" del contributo, quale soggetto coordinatore dei processi di preparazione e implementazione del PAES, anche in funzione dei successivi obblighi di rendicontazione delle spese che dovranno essere dallo stesso direttamente sostenute: le quote di tali spese e del contributo assegnato sono ripartite tra gli Enti associati secondo accordi interni;
5. il PAES dovrà essere redatto in conformità con le linee guida "*Come sviluppare un piano di azione per l'energia sostenibile – PAES*" pubblicate da JRC (Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea), rispettando in particolare i criteri minimi di seguito elencati:
  - a) contenere un chiaro riferimento all'obiettivo di riduzione al 2020 (min. 20%) rispetto ad uno specifico anno base;
  - b) riportare i risultati dell'IBE (Inventario di Base delle Emissioni): i dati dovranno essere specifici per ogni realtà locale (evitare le stime quando possibile) perché solo conoscendo o stimando in modo accurato le emissioni di gas climalteranti prodotte all'interno del territorio dell'autorità locale, è possibile stabilire obiettivi di riduzione specifici e confrontare i risultati nel tempo attraverso un'azione di monitoraggio;
  - c) a partire dall'IBE, il PAES deve includere una lista di misure realizzabili a medio termine in particolare nei settori chiave (pubblico, residenziale, terziario, trasporti; il settore industriale NON ETS è facoltativo), tenuto anche conto del rapporto costi/benefici. Le strategie di lungo termine possono includere impegni sulla pianificazione urbana e territoriale, le procedure di appalti pubblici verdi, i regolamenti edilizi, l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
  - d) dovrà essere allineato con i contenuti dei piani vigenti sul territorio (PAT/PATI e relativi PI);
  - e) dovrà prevedere forme partecipative per un efficace coinvolgimento di cittadini e stakeholders sul processo in corso; le iniziative saranno volte alla diffusione del Patto dei Sindaci, degli impegni presi e delle azioni previste dal Comune per stimolare azioni anche da parte dei cittadini/ stakeholders per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano;
6. una volta redatto, il PAES dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale (o da un organo equivalente) ed il modulo PAES online (Template) dovrà essere correttamente compilato in inglese per essere approvato dal JRC;
7. entro il termine del 31 marzo del secondo anno dalla data del provvedimento regionale che dispone l'impegno di spesa, il beneficiario deve altresì:
  - a) produrre come rendicontazione tecnica il "Modulo SEAP" che la Commissione UE chiede di compilare online all'atto di invio del PAES;
  - b) allegare, come rendicontazione contabile, copia dei provvedimenti adottati in relazione alla liquidazione dei compensi spettanti per l'attività di redazione del PAES;
  - c) trasmettere tramite il proprio indirizzo PEC, all'indirizzo PEC "[protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)" la Delibera di Consiglio Comunale di approvazione del PAES, corredata del Piano d'Azione medesimo.
8. il contributo concesso viene erogato in un'unica soluzione, una volta verificato l'adempimento degli obblighi di cui alle precedenti disposizioni;



fc7ac8b4



9. nell'ambito della graduatoria A vengono finanziate le spese relative ai compensi professionali, comprensivi di I.V.A. ed oneri previdenziali, da corrispondere per l'attività di redazione dei PAES. L'I.V.A. è ammessa a contributo solo nel caso in cui non è recuperabile ai sensi e per gli effetti della vigente normativa;
10. l'Amministrazione regionale ha facoltà di effettuare – direttamente o tramite personale incaricato – controlli sulla documentazione tecnica e/o contabile: a tal fine, il beneficiario del contributo ha assunto l'obbligo di tenere a disposizione e ad esibire tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alla domanda di contributo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo finale. Nel caso in cui tutta o parte della documentazione di cui sopra non fosse accessibile o ne venisse accertata l'irregolarità, l'Amministrazione regionale ha la facoltà di revocare tutto o parte del contributo;
11. qualora il beneficiario rinunci espressamente alla redazione degli elaborati previsti per collocarsi utilmente in Graduatoria ovvero non rispetti la tempistica e gli obblighi previsti dal Bando, si provvederà a revocare il contributo;
12. fermo restando l'obbligo, assunto dal beneficiario, di farsi parte attiva per l'approvazione del PAES da parte del J. R. C. (Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea), il contributo viene revocato anche nel caso in cui non sia stato redatto ed approvato il PAES nei termini previsti nonché non risulti l'approvazione del PAES da parte del JRC (Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea) nel termine di due anni dalla data di erogazione del finanziamento regionale: eventuali proroghe del predetto termine potranno essere concesse dalla Regione nel caso di ritardi nell'approvazione da parte del JRC, attestati in maniera idonea da parte dei beneficiari.



fc7ac8b4

